



**CITTA' DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE
SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI
BIELLA – ANNI 2020/2021– CIG 823044493E.**

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 – OGGETTO.....	4
ART. 2 – FINALITA’ DEL SERVIZIO.....	4
ART. 3 - VALORE DELL’ APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA	4
ART. 4 – DURATA ED OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO.....	5
ART. 5 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	5
ART. 6 – CAPACITA’ MASSIMA RICETTIVA PER OGNI CENTRO ESTIVO	6
ART. 7 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’ APPALTO	6
ART. 8 – PROGETTO EDUCATIVO	7
ART. 9 – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’	7
ART. 10 – CUSTODIA DEI LOCALI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE	8
ART. 11 – SERVIZIO PASTI	8
ART. 12 – TARIFFE	8
ART. 13 - OBBLIGHI DEL COMUNE	8
PARTE II – PERSONALE DELL’APPALTATORE	9
ART. 14 – PERSONALE.....	9
ART.15 - COORDINATORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO	12
ART. 16 – TITOLI PROFESSIONALI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE.....	12
ART. 17 – MODALITÀ DELLE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE	13
ART. 18 – TRATTAMENTO SALARIALE, NORMATIVO ED ASSICURATIVO DEL PERSONALE.....	14
ART. 19 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE	15
ART. 20 - FORMAZIONE	16
PARTE III – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE	17
ART. 21 – RESPONSABILITÀ DELL’ APPALTATORE	17
ART. 22 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI	17
PARTE IV – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	18
ART. 23 – VERIFICA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO	18
ART. 24 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO RESPONSABILITÀ RELATIVE	18
ART. 25 – CESSIONE DEL CREDITO	18
PARTE V – DISPOSIZIONI CONTABILI	18
ART. 26 – MODALITÀ DI PAGAMENTO	18
ART. 27 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	19
ART. 28 – OBBLIGATORIETÀ DELL’OFFERTA	20
ART. 29 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	20

PARTE VI – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE	20
ART. 30 – SICUREZZA DEI LAVORATORI.....	20
ART. 31 – PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA.....	21
ART. 32 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI.....	21
ART. 33 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23
ART. 34 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	24
ART. 35 – VERIFICHE E CONTROLLI.....	24
ART. 36 – GARANZIA DEFINITIVA	25
ART. 37 – INADEMPIENZE E PENALITÀ.....	25
ART. 38 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	27
ART. 39 – RECESSO	28
ART. 40 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	28
ART. 41 - ESECUZIONE IN DANNO	28
ART. 42 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	28
PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI	28
ART. 43 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.	28
ART. 44 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	29
ART. 45 - DISPONIBILITÀ DI UNA NUOVA CONVENZIONE CONSIP	29
ART. 46 – DOMICILIO	29
ART. 47 – VERTENZE - FORO COMPETENTE.....	29
Allegato 1	31
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA “INTERFERENZE” (DUVRI)	31

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dell'attività educativa e di animazione nei Centri Estivi Comunali per gli alunni delle scuole dell'Infanzia e Primarie della Città di Biella.

ART. 2 – FINALITÀ DEL SERVIZIO

I Centri Estivi sono servizi rivolti ai bambini e alle bambine frequentanti le scuole d'infanzia e le scuole primarie, durante il periodo di chiusura delle scuole, fino al 31 luglio.

La finalità principale del servizio è offrire agli utenti occasioni di svago e divertimento in una dimensione comunque educativa, che abbia come obiettivi la crescita individuale e l'inclusione sociale.

In particolare i centri estivi sono finalizzati:

- al sostegno delle famiglie impegnate durante l'estate nelle attività lavorative;
- a offrire un contesto educativo ai bambini, adeguato alla loro età privilegiando l'aspetto ludico e tutte le occasioni di gioco e di apprendimento svolte all'aperto;
- a favorire la socializzazione, la comunicazione, la solidarietà come opportunità di crescita individuale e di integrazione sociale.

ART. 3 - VALORE DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il valore complessivo presunto dell'appalto per il biennio contrattuale (2020-2021) è di € 196.000,00 al netto di IVA.

Il suddetto importo è calcolato con riferimento ad un importo su base oraria settimanale, dal lunedì al venerdì per il numero di settimane o frazioni di settimana di apertura, prendendo come base di riferimento i livelli di inquadramento del personale dipendente delle Cooperative Sociali e il relativo 'costo orario' del lavoro definito nella vigente tabella del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in relazione al rapporto n. educatori/minori come indicato nella DGR 20/04/2018 n. 11-6760.

L'offerta dovrà essere formulata in termini di ribasso percentuale da applicare sull'importo totale a base di gara.

Nell'offerta economica dovranno altresì essere indicati, a pena di esclusione, il costo della manodopera e gli oneri interni aziendali di sicurezza.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

L'offerta formulata dall'Appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto s'intende, dunque, onnicomprensiva di ogni onere connesso, nessuno escluso, salvi gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

I corrispettivi contrattuali sono determinati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e previsioni, e sono, pertanto, fissi ed invariabili in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

I corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario dal Comune per la prestazione del servizio oggetto del presente appalto saranno stabiliti sulla base dell'importo totale offerto indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara sul modello di offerta fornito dalla Stazione Appaltante.

Fermo restando quanto sopra specificato si precisa che, nel caso in cui il numero degli iscritti sia inferiore a quello previsto in una percentuale pari o superiore al 20%, con conseguente riduzione del numero degli educatori/animatori necessari, si procederà alla riduzione proporzionale del corrispettivo come rideterminato in fase di offerta, stabilendo così l'ammontare dei servizi occorrenti nel periodo di vigenza del presente contratto.

ART. 4 – DURATA ED OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO

L'affidamento avrà la durata di anni 2 (due), sarà svolto nel periodo estivo, e dovrà essere assicurato per tutti i giorni del calendario d'apertura previsti.

Nell'anno 2020 il periodo è il seguente:

Centri estivi Scuola dell'Infanzia - dal 1 luglio 2020 al 31 luglio 2020

Centri estivi Scuola Primaria - dal 15 giugno 2020 al 31 luglio 2020

Nell'anno 2021 il servizio Centri Estivi sarà svolto in periodi analoghi.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.

La Stazione Appaltante può autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, l'esecuzione d'urgenza del contratto, alle medesime condizioni contrattuali, fatte salve quelle incompatibili con l'anticipata esecuzione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016 il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, a seguito di necessità di modifiche gestionali derivanti da un numero di iscrizioni inferiore a quello previsto in una percentuale pari o superiore al 20%, con conseguente riduzione del numero degli educatori/animatori necessari; in tal caso si procederà, altresì, alla riduzione proporzionale del corrispettivo come rideterminato in fase di offerta. Per tali eventualità l'Appaltatore si impegna, già in sede di partecipazione alla gara, a non sollevare diritti, riserve o richieste di indennizzi di sorta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 il committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

ART. 5 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto nelle seguenti sedi scolastiche:

Centri Estivi Scuola dell'Infanzia:

SCUOLA INFANZIA "CERRUTI" – VIA ADDIS ABEBA N. 16

SCUOLA INFANZIA "PAVIGNANO" – STR. BERTAMELINA N.36

Centri Estivi Scuola Primaria:

SCUOLA PRIMARIA "VILLAGGIO LAMARMORA" – VIA GRAGLIA

SCUOLA PRIMARIA PAVIGNANO "M.SELLA" – VIA BARAZZA N. 35

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di utilizzare altre sedi scolastiche nel caso che gli immobili sopra indicati siano oggetto di interventi strutturali e/o manutentivi.

Il cambio di luogo di svolgimento del servizio non comporta ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante.

A inizio e conclusione del servizio, la Ditta aggiudicataria effettua un sopralluogo presso ogni sede, il cui esito è verbalizzato e sottoscritto dalle parti.

ART. 6 – CAPACITA' MASSIMA RICETTIVA PER OGNI CENTRO ESTIVO

La capacità ricettiva massima per ogni centro estivo è la seguente:

- Scuola Infanzia “Cerruti” – numero 60 (sessanta) bambini max
- Scuola Infanzia “Pavignano” – numero 40 (quaranta) bambini max
- Scuola Primaria “Villaggio Lamarmora” – numero 50 (cinquanta) bambini max
- Scuola Primaria Pavignano “M. Sella” – numero 50 (cinquanta) bambini max

Per l'ammissione al servizio ci si avvarrà dell'apposita graduatoria comunale stilata dall'Ufficio Istruzione in base ai criteri fissati dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale procederà all'ammissione fino al numero massimo di bambini precedentemente indicati.

ART. 7 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO

La gestione del servizio centri estivi dovrà fare riferimento alle finalità e ai contenuti espressi nel presente capitolato speciale e dovrà svolgersi in base al progetto presentato in sede di gara.

Il progetto dovrà contenere la programmazione della giornata e della settimana, con particolare riferimento alla individuazione di attività adatte e diversificate per la fascia di età 3 – 5 anni e per la fascia di età 6-11 anni.

Le attività inerenti il servizio oggetto dell'appalto dovranno essere svolte dal soggetto aggiudicatario con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, con propri materiali, mediante la propria organizzazione, a proprio totale rischio e nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire i seguenti servizi:

1. Servizi educativi e di animazione, da svolgersi nei Centri Estivi in base al progetto presentato che dovrà essere in linea col tema proposto (ved. art. 8);

L'orario di funzionamento viene fissato per tutte le sedi e per tutti i turni dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30, con la seguente articolazione:

7.30 -9.00 accoglienza

9.00-16.00 attività

16.00-17.30 post accoglienza

Il pranzo per i bambini dell'Infanzia è programmato alle ore 12.00, per i bambini della Primaria alle ore 12.30.

2. Gite per Centri Estivi scuola dell'Infanzia e Primarie comprensivo del servizio di trasporto e di assistenza;
3. Acquisto materiale di consumo, gadget, premi, merendine ecc. da utilizzare per attività ludico/educative;
4. Acquisto materiale di primo soccorso;
5. Acquisto materiale di consumo per l'igiene: carta igienica, sapone liquido, rotoli di carta asciugamani, guanti in lattice ecc.
6. Organizzazione di un evento finale per ogni plesso (canti, balli, recite, premiazioni, ecc.) aperto ai genitori, nonni, parenti e amministratori comunali;
7. Report in itinere sull'andamento delle attività e report finale di verifica sull'operato degli animatori.

ART. 8 – PROGETTO EDUCATIVO

Il tema cui dovrà ispirarsi il progetto educativo sarà quello dei giochi attinenti alla FATTORIA, con particolare riguardo alla sensibilizzazione ed educazione dei minori sulla conoscenza ed il rispetto degli animali e dell'ambiente, anche in considerazione della recente istituzione dell'Assessorato alla Tutela degli Animali e dell'importanza che detta delega sta assumendo a livello non solo locale.

Le finalità specifiche dei centri estivi, oltre alla promozione di spazi d'incontro e socializzazione tra pari, devono essere volte al rafforzamento del rapporto tra minori e adulti di riferimento (educatori, operatori, esperti, istruttori sportivi, mediatori) attraverso proposte di attività didattiche, sportive e ricreative, che vedano la partecipazione attiva anche di bambini diversamente abili e/o a rischio di emarginazione sociale.

ART. 9 – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA'

La Ditta aggiudicataria organizzerà la gestione delle attività sulla base del programma educativo presentato in sede di gara.

La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere nell'ambito delle proprie attività una serie di gite ludico-ricreative:

- Centri estivi Scuola dell'Infanzia – almeno n. 2 gite per la durata del servizio
- Centri estivi Scuola Primaria – almeno n. 2 gite per la durata del servizio

La Ditta aggiudicataria provvederà a farsi carico della spesa relativa al trasporto/gite (costo autobus, assistenza, pedaggi autostradali, costo parcheggio autobus, costo ingresso bambini, ecc.). Il servizio di trasporto dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

L'Amministrazione metterà a disposizione di ogni plesso un trasporto a/r per la visita al canile intercomunale di Cossato, per permettere ai bambini di conoscere la realtà dei canili e per sensibilizzarli verso i suoi ospiti a quattro zampe.

E' previsto l'utilizzo dell'impianto Sportivo Comunale "Piscina Rivetti" per i ragazzi della scuola primaria.

La deliberazione di G.C. n. 323 del 29.5.2009 prevede ingresso gratuito per 1 animatore ogni 10 bambini e ingresso gratuito per un animatore per ogni bambino diversamente abile. In sede di gara gli operatori economici dovranno considerare e prevedere l'onere di spesa relativo all'ingresso alla piscina Comunale "M. Rivetti", degli eventuali operatori in eccedenza.

Il trasporto dei bambini dal Centro estivo della Scuola primaria di Pavignano alla piscina "M. Rivetti" a/r sarà a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

La Ditta aggiudicataria, prima dell'inizio delle attività, dovrà svolgere una riunione con le famiglie, nella quale sarà presentato il personale e verrà illustrato e distribuito il programma generale dei centri estivi, predisposto dalla Ditta appaltatrice; in tale occasione verranno scambiati i recapiti telefonici e fornite le indicazioni sulle reciproche comunicazioni.

ART. 10 – CUSTODIA DEI LOCALI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE

L'Aggiudicatario:

- sarà ritenuto responsabile della custodia dei locali, degli arredi e delle attrezzature;
- dovrà riconsegnare i locali, gli arredi e le attrezzature nello stato in cui sono stati ricevuti, pena il risarcimento del danno.

Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'Appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'Appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti. I locali dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11 – SERVIZIO PASTI

Il servizio di ristorazione è a carico del Comune di Biella ed è gestito tramite la ditta Compass Group Italia S.p.A., in conformità al capitolato in vigore presso le refezioni scolastiche dell'Ente.

Più specificatamente, la Ditta Compass si farà carico della gestione delle attività di preparazione dei pasti quotidiani, compreso il pranzo al sacco in occasione delle gite.

La fornitura del pasto è effettuata dalla ditta Compass e l'utilizzo della cucina è riservato solo alla stessa.

La Ditta aggiudicataria della gara in oggetto dovrà farsi carico delle seguenti attività:

- a) rilevazione giornaliera delle presenze, delle diete speciali e delle diete per motivi etico-religiosi da comunicare alla cucina centrale entro le ore 9,30;
- b) assistenza al pasto.

ART. 12 – TARIFFE

Spetta al Comune la determinazione delle tariffe a carico degli utenti, dei requisiti di accesso e delle modalità del relativo conteggio che saranno introitate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- mettere a disposizione i locali per lo svolgimento del Servizio Centri Estivi Comunali;
- consentire l'utilizzo gratuito dell'impianto Sportivo Comunale piscina "M. Rivetti" per i ragazzi della scuola primaria 2 volte a settimana dalle ore 10 alle ore 16.30;

- mettere a disposizione gratuitamente il servizio autobus per il trasporto dei bambini dal Centro estivo della Scuola primaria di Pavignano alla piscina “M. Rivetti” a/r;
- mettere a disposizione gratuitamente un autobus per ciascun plesso per visita al Canile di Cossato (max 2 uscite per plesso per la durata del centro estivo);
- garantire senza costi aggiuntivi per l’aggiudicatario il servizio di ristorazione;
- garantire senza costi aggiuntivi per l’aggiudicatario le pulizie dei locali.

PARTE II – PERSONALE DELL’APPALTATORE

ART. 14 – PERSONALE

Il personale impiegato dalla ditta deve possedere i requisiti stabiliti dalla DGR 20/04/2018 n. 11-6760, tra cui:

- a) età non inferiore a 18 anni;
- b) essere alle dirette dipendenze del soggetto affidatario o nel caso di Cooperative avere la qualifica di socio;
- c) possedere un titolo di studio come meglio specificato in seguito, con inquadramento secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore per tale profilo professionale.

Il numero di animatori impiegati ed operanti per ogni centro estivo dovrà essere in rapporto ai bambini effettivamente frequentanti.

Il rapporto richiesto è in media di 1 educatore/animatore ogni 10 bambini frequentanti.

Per bambini diversamente abili il rapporto sarà in relazione alla gravità dell’handicap accertato (indicativamente, in rapporto di 1:1 per i gravissimi, di norma fino a 1:3). A titolo puramente indicativo si fa presente che, in base al dato storico, in media i bambini diversamente abili iscritti ai centri estivi comunali sui 4 plessi sono stati n. 15 nel 2018 e n. 14 nel 2019, con animatori in rapporto di 1:3).

I gruppi di animazione messi a disposizione dalla Ditta aggiudicataria dovranno pertanto essere composti da:

- **1 Coordinatore responsabile** per i 4 plessi, a cui faranno riferimento tutto il personale dei centri e la Stazione appaltante, quale referente unico dell’appalto;

a) **per la Scuola dell’Infanzia:**

- 1 Educatore/animatore in media ogni 10 bambini, di cui 1 con funzioni di referente/vicecoordinatore per ciascun plesso;
- 1 Educatore di sostegno (previsti in media 2 educatori per tutta la durata del centro estivo);

b) **per la Scuola Primaria :**

- 1 Educatore/animatore in media ogni 10 bambini, di cui 1 con funzioni di referente/vicecoordinatore per ciascun plesso;
- 1 Educatore di sostegno (previsti in media 2 educatori per tutta la durata del centro estivo).

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad impiegare, nell’espletamento del servizio, operatori in possesso dei seguenti requisiti:

a) Educatore /Animatore

- maggiore età;
- titoli di studio ed esperienza:
 - . diploma di scuola secondaria di secondo grado preferibilmente nelle materie socio pedagogiche, sportive, culturali, educative, socio-sanitarie. Per il Vice coordinatore e per l'Operatore di sostegno è richiesta la qualifica di educatore o altro titolo ritenuto necessario e adeguato nella gestione/animazione di gruppi di minori nei servizi socio educativi. Per l'educatore di sostegno, oltre al titolo, è richiesta comprovata esperienza nel campo della disabilità o nei servizi che seguono i minori con necessità assistenziali. E' apprezzata tra gli educatori/animatori la presenza di almeno un mediatore culturale.

b) Coordinatore

- maggiore età;
- titoli di studio ed esperienza:
 - . diploma di laurea in pedagogia, scienze dell'educazione, scienze della formazione, psicologia o altri titoli equipollenti o equiparati;
 - . esperienza almeno triennale relativa all'animazione/educazione di gruppi di minori nei servizi socio educativi di prima infanzia.

In aggiunta alla dotazione organica minima, possono essere ammessi tirocinanti, giovani in servizio civile e volontari (con copertura assicurativa), per lo svolgimento di compiti ed attività complementari e comunque non sostitutive di quelli di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato e, comunque sempre previa specifica autorizzazione del Comune. Qualsiasi onere derivante da tali rapporti e a carico della Ditta aggiudicataria.

Tutto il personale in servizio deve essere maggiorenne, fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità e dovrà ispirarsi a principi analoghi a quelli contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti che operano nei servizi pubblici, anche in riferimento all'utilizzo e al trattamento dei dati personali.

Un operatore ogni 5 in servizio deve aver svolto un corso di primo soccorso. E altresì consigliata la presenza di operatori, in numero adeguato, che abbiano svolto corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare in materia di antincendio.

Gli operatori devono sempre indossare la "maglia" identificativa del centro estivo fornita dalla Ditta, oltre al tesserino di riconoscimento come di seguito verrà meglio specificato.

Gli operatori sono responsabili dell'attuazione del progetto educativo, della cura dei minori e sono tenuti ad assicurare, nei confronti loro e dei genitori, un comportamento corretto e rispettoso. Il personale impiegato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio, impegnandosi a garantire riservatezza delle informazioni riguardanti gli utenti e gli interventi messi in atto a loro favore.

La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'organizzazione complessiva del servizio e deve riferirsi al personale individuato dall'Amministrazione Comunale quale referente comunale d'interfaccia. Il personale impiegato deve, nello svolgimento dei servizi di competenza richiesti, mantenere corretti rapporti d'interazione con il personale comunale e con l'utenza.

La Ditta aggiudicataria si impegna:

- a fornire al Comune di Biella i nominativi del personale, indicando il titolo di studio, la qualifica e l'inesistenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale (art. 25 bis del D.lgs. 39 del 04/03/2014 (cosiddetto certificato "antipedofilia");
- durante l'attività dei centri Estivi, in caso di inefficienza o grave inadempienza del personale, l'Amministrazione Comunale può chiedere l'immediata sostituzione e la Ditta dovrà tempestivamente provvedere;
- alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori;
- ad utilizzare per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto e per il quale solleverà il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni;
- ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni; nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori;
- ad assicurare la stabilità degli operatori, riconoscendo che la continuità d'azione costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento. Al fine di garantire la necessaria continuità, e ai fini dello svolgimento dei servizi di competenza in maniera pienamente efficiente ed efficace, il personale impiegato non dovrebbe essere variato per tutta la durata contrattuale, tranne che per situazioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate e previamente comunicate al referente comunale individuato;
- a sostituire il personale assente a qualsiasi titolo, regolarmente e tempestivamente, con altro avente formazione ed esperienza equivalente o superiore al personale incaricato, senza che ciò costituisca maggiori spese per il Comune, garantendo la continuità del servizio;
- a stipulare idonea copertura assicurativa per gli operatori addetti al servizio riguardo la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni causati nell'espletamento dell'attività, come meglio specificato all'art. 32;
- a garantire che gli operatori siano in possesso del requisito di sana e robusta costituzione;
- a riconoscere che il Comune appaltante risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la Ditta aggiudicataria stessa ed il proprio personale dipendente;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio previsto dal presente capitolato nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Infine l'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

ART.15 - COORDINATORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà indicare almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio, o entro la diversa data indicata dalla Stazione Appaltante con propria richiesta, il nominativo del coordinatore responsabile di tutto il servizio, a cui il Comune dovrà fare riferimento per tutte le problematiche inerenti lo svolgimento del centro estivo e che ha la responsabilità complessiva del progetto e del buon andamento del servizio.

Al Coordinatore responsabile del servizio, quindi, sono attribuiti i seguenti compiti:

- la responsabilità complessiva dell'attuazione dei progetti educativi e di gestione proposti, la supervisione su tutti i servizi annessi, compresi gli adempimenti legati alla sicurezza e la gestione eventuale delle emergenze;
- la cura di tutte le esigenze connesse ai minori affidati, con particolare attenzione alla prevenzione delle situazioni a rischio, all'adeguatezza delle attività proposte, in relazione alle diverse fasce d'età ed alla presenza di minori in situazione di diversa abilità;
- la supervisione e gestione del personale, sostituzioni e interventi formativi;
- il coordinamento delle attività, monitoraggio e verifica del corretto svolgimento in conformità con il progetto educativo;
- la responsabilità relativa alla buona conservazione delle strutture, dei materiali affidati.

Il Coordinatore - in caso di infortunio - ha il compito di informare, tempestivamente, le famiglie e il Comune e, se necessario, chiamare il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica e/o accompagnare il minore al più vicino Pronto Soccorso per le cure mediche del caso, assicurando la massima assistenza. E' compito del coordinatore/responsabile comunicare tempestivamente l'evento al Comune trasmettendo una relazione scritta dell'accaduto comprensiva della denuncia scritta trasmessa alla compagnia assicuratrice di riferimento.

ART. 16 – TITOLI PROFESSIONALI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

L'Appaltatore è obbligato a:

- garantire lo svolgimento del servizio mediante l'utilizzo di personale in misura adeguata in relazione all'utenza in carico ed alle fasce orarie di erogazione delle prestazioni;
- selezionare tutti gli operatori con particolare riguardo all'idoneità al lavoro, alla qualifica professionale ed affidabilità.

L'Aggiudicatario deve fornire, almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio, o entro la diversa data indicata dalla Stazione Appaltante con propria richiesta, l'elenco nominativo degli operatori che impiegherà, con l'indicazione dei relativi titoli professionali e curricula; deve poi comunicare per iscritto ogni successiva variazione, prima che la variazione medesima abbia luogo, trasmettendo ai Responsabili del Comune una dichiarazione attestante il curriculum professionale e formativo. L'utilizzo del personale in questione c/o organizzazioni diverse dal Comune dev'essere concordato tra le parti.

Gli operatori devono essere muniti di certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dal medico competente ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m. ed i. ed essere coperti dal punto di vista assicurativo per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni causati nell'espletamento delle attività. L'aggiudicatario dovrà inoltre assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti e loro successive modificazioni in materia di infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro.

Gli operatori dell'Appaltatore devono garantire la piena esecuzione delle scelte operative e delle linee di indirizzo definite con il Comune in sede di programmazione delle attività.

Gli operatori dell'Appaltatore dovranno garantire la continuità del servizio per tutta la durata del contratto e dovranno essere sostituiti in caso di gravi e comprovati motivi.

In ottemperanza all'art. 2 del D.lgs. n. 39 del 04.03.2014 e relativa circolare dell'11.04.2014, il personale dovrà essere nella condizione previste dalla normativa a tutela dei minori per operare a contatto con i medesimi.

Il personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato, salvo deroghe concesse dal Comune, sarà dipendente e/o socio lavoratore dell'Appaltatore, con il quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

Se l'impresa aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente. Tale facoltà riguarderà anche il personale in servizio.

Il contratto collettivo applicabile in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto prevalente dell'affidamento è il seguente: C.C.N.L. PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO

L'impresa aggiudicataria deve impegnarsi ad ottemperare a tutte le disposizioni previste da:

- D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di gestore diretto dei servizi, comunicando al Comune il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- D.lgs. 151/2001 in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di parità e pari opportunità fra uomini e donne;
- ogni altra normativa generale o di settore nel tempo applicabile al rapporto.

L'Appaltatore deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'aggiudicatario deve garantire la sostanziale continuità del servizio, la cui attuazione deve essere prevista ed estesa a tutta la durata dell'appalto.

ART. 17 – MODALITÀ DELLE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE

L'Appaltatore deve garantire l'effettiva e costante presenza del personale occorrente per lo svolgimento del servizio. A tal fine devono essere previste adeguate modalità per le sostituzioni degli operatori in caso di malattie, aspettative, congedi, assenze in genere. La sostituzione degli operatori assenti per causa programmabile (aspettativa, etc.) deve avvenire previa presentazione del nuovo operatore agli utenti interessati.

Di tutte le assenze e relative sostituzioni deve essere data immediata comunicazione al Comune.

In caso di assenza degli operatori l'Appaltatore dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione, garantendo comunque le attività previste nei piani di lavoro.

I servizi dell'appalto sono da considerarsi connessi a servizi pubblici essenziali (L. 146/1990 e successive modifiche). Pertanto, in caso di sciopero del personale della Ditta appaltatrice, l'Amministrazione comunale dovrà essere avvisata con anticipo di almeno cinque giorni o comunque, non appena la Ditta abbia conoscenza dell'indizione dello sciopero stesso.

L'Appaltatore garantirà, in caso di malattia o di grave impedimento da parte degli operatori impegnati nel progetto, l'attivazione di tutti gli strumenti possibili per ovviare all'emergenza, comunicando tempestivamente ai Responsabili del Comune opportunità e/o modalità della sostituzione.

Qualora la sostituzione sia fatta utilizzando personale già in forza, devono essere in ogni caso garantiti i previsti riposi giornalieri e settimanali di ciascun operatore.

L'Appaltatore s'impegna comunque ad utilizzare per le sostituzioni, operatori in possesso degli stessi requisiti previsti dai precedenti articoli del presente Capitolato.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di sospendere le sostituzioni se queste non sono strettamente necessarie o vincolanti.

L'Appaltatore dovrà tener conto che i servizi dati in appalto rientrano tra i servizi pubblici essenziali e pertanto sono coperti da tutela privilegiata (cfr. Legge 146/90).

Qualora il Comune dovesse accertare l'inadeguatezza di un operatore e ne richiedesse, pertanto, la sostituzione, l'Appaltatore si impegna a provvedervi con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti. In caso di sostituzione definitiva dell'operatore, i Responsabili del Comune ed il Responsabile indicato dall'aggiudicatario concorderanno le modalità di sostituzione. L'accertamento dell'inadeguatezza del personale impiegato potrà essere dimostrato dalla Stazione Appaltante con qualsiasi mezzo di prova.

ART. 18 – TRATTAMENTO SALARIALE, NORMATIVO ED ASSICURATIVO DEL PERSONALE

L'Appaltatore utilizzerà, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto, nei cui confronti s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazioni, sicurezza del lavoro, età, assumendo a suo carico ogni relativo onere e responsabilità.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune ed il personale addetto al servizio oggetto del presente Appalto.

L'Appaltatore riconosce l'estraneità del Comune a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'Appaltatore medesimo ed il proprio personale dipendente, sollevando e manlevando espressamente la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa in proposito. L'Appaltatore deve portare a conoscenza dei propri dipendenti e/o collaboratori la completa estraneità del Comune alla gestione dei relativi rapporti.

I lavoratori adibiti al servizio dovranno essere inquadrati con rapporti di lavoro di natura subordinata, regolati da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro firmati dalle OO. SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti (anche se soci, nel caso di Cooperative o di Cooperative sociali) adibiti al servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai suddetti contratti collettivi di lavoro, così come risultano applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL delle cooperative sociali.

L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto ed all'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria e negli accordi integrativi dello stesso, anche di livello territoriale.

Nel caso in cui il Comune riscontri il pagamento al personale dipendente dell'Appaltatore di un corrispettivo orario inferiore a quello minimo stabilito dal CCNL di categoria, nei casi di inosservanza di norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia di personale, nei casi di inadempimento degli obblighi nei confronti del personale, previsti dal presente articolo ed in generale dal presente Capitolato, accertato dal Comune o segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, il Comune attiverà le procedure di intervento sostitutivo di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del codice dei contratti pubblici, ferma restando la ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi del comma 5 bis del medesimo articolo.

La ripetuta inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore del Comune per la risoluzione immediata del contratto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti.

Il personale dell'Appaltatore dovrà sottoporsi a tutte le cure e le profilassi previste dalle Leggi vigenti o prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio.

L'Appaltatore sarà tenuto a depositare, entro la data di stipula del contratto, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato. In particolare l'Appaltatore si impegna a diffondere al personale in modo capillare le conseguenze dei rischi connessi all'espletamento delle proprie attività.

L'Appaltatore si obbliga ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Ente segnalerà la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di compiere ogni verifica che riterrà opportuna circa l'assolvimento degli obblighi previsti nel presente articolo a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli operatori impiegati nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune o di terzi nel caso di mancata adozione di provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti, anche solo occasionalmente, nella gestione del servizio.

ART. 19 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

Il personale dell'Appaltatore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti dei cittadini utenti, del personale comunale, del Comune, del pubblico e di chiunque venga a contatto con esso.

In particolare, ogni operatore dovrà garantire il rispetto del segreto professionale e della privacy, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. A tale scopo l'Appaltatore viene costituito, a seguito della stipula del contratto, incaricato del trattamento dei dati personali comunque trattati in esecuzione del contratto medesimo, con tutti i doveri e gli oneri conseguenti.

Al personale è fatto divieto di accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o familiari in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.

L'impresa aggiudicataria con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, è tenuta ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/4/2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché dal Codice di Comportamento interno del Comune di Biella ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, il link attraverso il quale è possibile prenderne visione sul sito web istituzionale, al fine di consentire una loro più completa e piena conoscenza. Il soggetto affidatario si impegna a comunicare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo la necessità del rispetto degli atti normativi sopra indicati e degli obblighi dagli stessi derivanti, e deve essere in grado di fornire, in qualsiasi momento, prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

La non osservanza di tali disposizioni costituisce motivo per esigere sostituzione degli operatori ai sensi del precedente art. 17.

Il soggetto aggiudicatario si assume l'obbligo, per sé e suoi dipendenti e/o collaboratori, di rispettare le norme del Comune in materia di trasparenza e contrasto alla corruzione per quanto di competenza, contenute nel vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Biella pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

L'Appaltatore dovrà munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, che dovranno esporla, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.

L'Appaltatore, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore a livello nazionale, regionale e comunale o che possano essere eventualmente emanate durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento.

ART. 20 - FORMAZIONE

Prima dell'avvio del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà attivare un corso di formazione rivolto ai coordinatori ed agli educatori. Durante il corso di formazione la Ditta dovrà tenere conto delle presenze, del livello di partecipazione, di disponibilità e di motivazione espresse dagli animatori e conseguentemente opererà la scelta definitiva degli stessi e della composizione dell'equipe.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai momenti di verifica delle equipe dei diversi centri estivi. Il coordinatore responsabile relazionerà periodicamente all'Amministrazione Comunale su quanti emerso negli incontri.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare, all'avvio dei centri estivi, l'attestazione di partecipazione degli animatori al corso di formazione, la cui frequenza è obbligatoria.

L'onere relativo al corso di formazione sarà a carico della Ditta che dovrà tenerne conto in sede di offerta.

PARTE III – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 21 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore provvederà affinché tutto il personale impegnato nei servizi sia in regola con riferimento ai requisiti di idoneità professionale degli operatori.

L'Appaltatore assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente ed interamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.

L'Appaltatore, tenuto per legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del proprio personale, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, malattia, etc., nonché al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico dell'impresa aggiudicataria stessa, a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa nel tempo vigente.

L'Appaltatore si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso il Comune da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

L'Appaltatore dovrà garantire la riservatezza riguardo ai dati personali degli utenti e alle notizie relative al servizio. Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa. Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'Appaltatore adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

ART. 22 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

L'Aggiudicatario dovrà dotarsi di tutti i permessi e autorizzazioni necessari per l'espletamento del servizio oggetto di gara.

L'impresa aggiudicataria, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore a livello nazionale, regionale e comunale o che possano essere eventualmente emanate durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento.

L'impresa dovrà dotarsi di tutti i permessi e le autorizzazioni relativi al servizio oggetto di gara.

In particolare è fatto obbligo alla Ditta produrre “segnalazione certificata di inizio attività” (S.C.I.A.), compilando l’apposito modello da trasmettere, ai fini dell’autorizzazione al funzionamento del centro estivo, in ossequio alle vigenti disposizioni regionali in materia (DG.R. n. 11-6760 del 20.4.2018 e successivi atti attuativi).

Pertanto, a tale scopo, la Ditta si obbliga a produrre, inderogabilmente prima dell’inizio dell’attività dei centri, oltre al progetto educativo elaborato, l’elenco nominativo del personale da impiegare con la relativa qualifica professionale ove richiesta, e/o titolo di studio/attestati/requisiti, unitamente ai curricula di operatori e coordinatori che intende impiegare nonché a tutta la documentazione richiesta per la presentazione della SCIA. La stessa, inoltre, s’impegna a provvedere al tempestivo aggiornamento di detto elenco in caso di sostituzioni provvisorie e/o definitive.

PARTE IV – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 23 – VERIFICA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

L’aggiudicatario è tenuto a dare immediata comunicazione scritta, eventualmente preceduta da telefonata al Comune, di qualsivoglia evento di carattere straordinario riguardante l’andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporto con l’utenza.

L’aggiudicatario è tenuto, per qualsiasi problema di carattere tecnico professionale, a fare riferimento ai Responsabili del Comune.

Per rendere più incisiva l’azione professionale svolta dagli operatori a favore dei cittadini/gruppi/comunità, l’Aggiudicatario deve prevedere l’applicazione di strumenti di valutazione di qualità rispetto al servizio offerto, nonché valutazioni di efficacia e di verifica del Servizio. I proponenti, quindi, devono specificare quali tipi di valutazioni adottare nei progetti e quali indicatori utilizzare, anche su indicazione del Comune.

ART. 24 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO RESPONSABILITÀ RELATIVE

Per le sue caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza, il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto né subappaltato, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l’aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

ART. 25 – CESSIONE DEL CREDITO

Le cessioni di crediti sono regolate dall’art. 106, comma 13, del codice dei contratti pubblici ovvero dalla successiva normativa emanata nel corso dell’esecuzione del contratto.

PARTE V – DISPOSIZIONI CONTABILI

ART. 26 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle spettanze dovute per l'esecuzione del servizio sarà effettuato in unica soluzione alla conclusione dell'attività, dietro presentazione di apposita fattura, corredata di una esauriente relazione finale, che dovrà fare riferimento agli atti di programmazione e definizione iniziale dei servizi e contenere i documenti di monitoraggio, valutazione e soddisfazione degli utenti.

L'Amministrazione comunale potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati e comprovati a carico della ditta stessa, o, come indicato nell'art. 37, il pagamento di penalità.

La fatturazione delle prestazioni afferenti il servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo elettronico come previsto dalla Direttiva CE 1999/93 e trasmessa esclusivamente mediante SDI e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013. A tale proposito si comunica il "Codice Univoco Ufficio" IPA: QF8U11. Dovrà essere riportato in fattura il codice C.I.G. 823044493E.

Le fatture, emesse dopo l'esecuzione del servizio e regolarmente intestate al Comune di Biella, saranno liquidate a 30 giorni, previo controllo da parte dell'Ufficio Istruzione della regolarità delle prestazioni eseguite.

In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b) L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il Comune di Biella provvederà al versamento diretto allo Stato dell'IVA dovuta per le suddette integrazioni ad esso fatturate per il presente servizio.

Il pagamento delle fatture è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, nonché alla verifica positiva della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione di DURC, in mancanza del quale si procederà a quanto disposto dal comma 5, art. 30, del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 27 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

Tutte le transizioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara CIG.

L'Aggiudicatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 gg. dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 gg. dal verificarsi della stessa.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato, appositamente comunicato dall'Appaltatore e riporteranno il codice CIG che identifica la procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'Aggiudicatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti del Comune per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli, il conto corrente di appoggio

del pagamento richiesto sia sempre compreso fra quelli indicati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

L'Aggiudicatario si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.

ART. 28 – OBBLIGATORIETÀ DELL'OFFERTA

Mentre con la presentazione dell'offerta l'Appaltatore è immediatamente obbligato nei confronti del Comune ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e del presente capitolato, nonché del progetto presentato, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipulazione del contratto.

L'offerta deve avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della medesima e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

ART. 29 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è obbligato a stipulare il contratto entro i termini previsti dal disciplinare di gara.

In caso di mancata stipulazione del contratto definitivo da parte dell'Appaltatore entro il predetto termine, previamente comunicato all'Appaltatore tramite idonei mezzi, il Comune ha facoltà di aggiudicare l'appalto alla ditta immediatamente successiva nella graduatoria, ovvero di procedere ad un nuovo appalto a spese dell'Appaltatore stesso, il quale perderà la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria.

Il contratto verrà stipulato nella forma prevista dal mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Qualsiasi spesa presente e futura, compresa la registrazione, inerente il contratto sarà a completo carico dell'affidatario.

Saranno a carico dell'affidatario, che si impegna al pieno assolvimento, le imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione dei servizi oggetto della gara.

PARTE VI – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

ART. 30 – SICUREZZA DEI LAVORATORI

La Ditta aggiudicataria, in qualità di gestore diretto del servizio, si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del predetto Decreto D.lgs. 81/2008 e s.m.i., rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad esso connesso.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la formazione, l'informazione e l'addestramento dei propri lavoratori come previsto dall'art 36 del Decreto di cui trattasi al fine di tutelarne la salute e la sicurezza.

La Ditta aggiudicataria dovrà dotare il personale, a qualsiasi titolo dipendente o da essa coordinato, di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle varie tipologie di attività oggetto dell'appalto, nonché di tutti i presidi e materiali atti ad assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni e dei servizi, così da assicurare la necessaria protezione all'operatore, verificando altresì il pieno rispetto dei relativi protocolli di utilizzo.

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d'appalto dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà operare nel rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché nel rispetto del D.lgs. 81/2008.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

L'Appaltatore deve dotarsi di tutte le attrezzature e dispositivi individuali di protezione (D.P.I.) necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste per l'esecuzione dei Servizi.

La Stazione Appaltante ha valutato che nello svolgimento dei Servizi oggetto del presente appalto potranno verificarsi interferenze, in particolare durante le operazioni lavorative che prevedono un contatto con l'utenza. Pertanto, al fine di ridurre o eliminare i rischi legati alla sovrapposizione delle attività, è stato redatto il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze), allegato al presente capitolato, nel quale sono state individuate le possibili interferenze e valutate le procedure e gli accorgimenti necessari per ridurle o evitarle.

L'importo degli oneri previsti per l'applicazione di quanto indicato nel documento è stato valutato pari a Euro 0 (zero), non soggetti a ribasso. Con ciò si intende che l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel D.U.V.R.I. allegato al presente Capitolato.

Il DUVRI sarà inoltre allegato al contratto e potrà essere soggetto a integrazioni o variazioni qualora si verificano condizioni tali da modificare la precedente valutazione delle interferenze.

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti derivanti dalla mancata osservanza delle disposizioni contenute nel predetto DUVRI.

A copertura dei danni di cui l'Appaltatore è responsabile a qualsiasi titolo, il medesimo è vincolato agli obblighi assicurativi stabiliti dal successivo art. 32.

ART. 31 – PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA

L'operatore economico, in occasione della consegna delle chiavi dei locali scolastici concessi in uso dalla Dirigenza scolastica, per lo svolgimento delle attività oggetto d'affidamento, ai sensi della vigente normativa in materia, provvede alla presa d'atto del vigente piano d'emergenza cui attenersi e dichiara la presa visione dei segnali di sfollamento/emergenza e della definizione delle aree dove opera il personale scolastico, restando comunque immutati gli obblighi specifici propri dell'attività dell'operatore economico.

ART. 32 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

Incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che da parte dei suoi dipendenti. A tal fine l'Appaltatore manleva e tiene indenne il Comune da qualsiasi responsabilità in merito. Tiene indenne

altresì degli eventuali danni causati al Comune per fatti connessi all'espletamento del servizio per i quali il Comune sia chiamato a qualsiasi titolo a rispondere.

L'accertamento dei danni al Comune sarà effettuato dal medesimo alla presenza del Responsabile identificato dall'Appaltatore, previamente avvertito in modo tale da consentire all'Appaltatore stesso di esprimere la propria valutazione.

Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine di attivare l'eventuale richiesta di risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto al Comune.

Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

L'Appaltatore deve quindi ritenersi sempre responsabile, sia verso il Comune che verso gli utenti e terzi in genere, per danni derivanti da attività di impresa nell'esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato, compresi i danni a persone o cose affidate in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Esso è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune di Biella o agli utenti e ai terzi in genere.

Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con l'onere di vigilare affinché le attrezzature ed i mezzi operanti nei Servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre norme vigenti.

Il Comune di Biella è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale impegnato per l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da ritenersi già compreso o compensato nel corrispettivo derivante dall'affidamento.

L'Aggiudicatario assume, dunque, in proprio ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

La ditta deve garantire le coperture assicurative **RCT/RCO** e **Infortuni**, a garanzia dei rischi per le attività svolte, provvedendo a stipulare, pena la revoca dell'aggiudicazione, adeguata copertura assicurativa presso primaria Compagnia di Assicurazioni, con polizza R.C.T./R.C.O. per danni a persone e cose e infortuni di operatori e utenti valida per l'intera durata del contratto. La garanzia assicurativa deve considerare "terzi" fra loro, tutti coloro che partecipano ai centri estivi (adulti e minori) e deve includere i rischi relativi all'uso della piscina. La garanzia assicurativa NON può prevedere l'esclusione dei minori disabili eventualmente iscritti ai centri, per i quali la garanzia opera compatibilmente con la disabilità accertata.

I massimali richiesti dovranno essere d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

a) polizza RCT (Responsabilità civile verso terzi):

R.C.T. per sinistro € 3.000.000,00

R.C.T. per persona € 2.000.000,00

R.C.T. per danni a cose o animali € 1.000.000,00

b) polizza RCO (Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro) con i seguenti massimali:

R.C.O. per sinistro € 2.000.000,00

R.C.O. per persona € 1.500.000,00

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà chiaramente essere compreso nelle “attività assicurate” della sopra citata polizza, che deve altresì specificare le sedi, il numero di minori e di operatori per ciascun centro e avere validità non inferiore alla durata del servizio affidato.

La polizza dovrà prevedere la copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o agli edifici ricevuti in consegna o in custodia dal Comune di Biella per lo svolgimento del servizio, compresi quelli derivanti da incendi e/o esplosioni.

Il Comune comunque resta sollevato da qualsiasi danno dovesse subire il gestore nell'espletamento del servizio.

L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità nell'ambito degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, oltre ad ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del gestore durante l'esecuzione del servizio.

L'Aggiudicatario si impegna a consegnare all'amministrazione comunale copia della polizza di cui sopra entro 5 giorni prima dell'avvio del servizio, o entro la diversa data indicata dalla Stazione Appaltante con propria richiesta, nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge il servizio appaltato provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all'amministrazione comunale.

La polizza assicurativa non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del contraente medesimo. In ogni caso l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

L'Appaltatore dovrà essere in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui al presente articolo.

La mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

Tutti gli obblighi dell'Appaltatore non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune.

Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

ART. 33 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara.

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente Capitolato, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara, ed all'affidamento del servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni;
- soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.

L'interessato ha diritto alla protezione dei dati che lo riguardano, ha diritto di accedere ai dati personali allo stesso riferiti e di esercitare, nei confronti del titolare e del contitolare gli altri diritti previsti dagli artt. 16 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016, cui si rinvia.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Biella.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

ART. 34 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'impresa si impegna ad accettare, in caso di aggiudicazione, la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento UE n. 679/2016, comunicando l'avvenuta individuazione di eventuali sub-responsabili. Il trattamento potrà riguardare anche dati idonei a rilevare lo stato di salute riferiti agli utenti del servizio, nonché dati idonei a rilevare informazioni sui loro familiari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata.

Se richiesto, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare al Comune una relazione scritta in ordine alle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche in ordine al trattamento dati da parte del soggetto aggiudicatario ed ogni altra iniziativa di vigilanza sulla puntuale osservanza da parte del soggetto aggiudicatario medesimo delle disposizioni di legge e delle istruzioni impartite.

ART. 35 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, nonché procedere alla verifica del rispetto delle norme amministrative contenute nel presente Capitolato.

L'Appaltatore dovrà pertanto consentire l'accesso del personale a ciò preposto. I controlli in ordine alla regolarità nello svolgimento dei Servizi sono compiuti di norma dai Responsabili del Comune.

Il Comune, inoltre, può richiedere all'Appaltatore copia della seguente documentazione controfirmata dal legale rappresentante:

- modelli fiscali e previdenziali attestanti la contribuzione versata mensilmente per ogni singolo addetto
- buste paga corrisposte mensilmente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato, nonché al progetto presentato in sede di gara.

Le verifiche e i controlli verteranno su:

- realizzazione del progetto presentato in sede di gara;
- andamento delle attività;
- operato degli animatori;
- controllo del rispetto del rapporto educatore/bambini.

Il gestore si impegna ad agevolare i controlli dell'Amministrazione Comunale.

Qualora si rilevassero disfunzioni, anomalie nella gestione o nella realizzazione del progetto, o nell'operato del personale, il gestore dovrà adeguarsi ai provvedimenti indicati e/o adottati dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'applicazione di penalità, così come indicato nel presente Capitolato Speciale.

ART. 36 – GARANZIA DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale, resa ai sensi dell'art 103 del d.lgs. 50/2016, a favore del Comune di Biella. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Le fideiussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'assunzione dell'obbligo da parte del garante di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione.

Dovranno, inoltre:

- contenere l'espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 del c.c.;
- contenere l'espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c..

ART. 37 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio contemplato nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di seguire tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti concernenti il servizio stesso.

Qualora fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale di cui ai documenti di gara, nonché della normativa dallo stesso richiamata, o ritardi o deficienze di servizio imputabili a imperizia, dolo, negligenza o colpa dello stesso, il Comune procederà all'applicazione di penalità pecuniarie in relazione alla gravità della violazione. L'importo applicato a titolo di sanzione verrà

trattenuto in deduzione dalla prima fattura utile, ferma restando la facoltà del Comune di ricorrere all'escussione della cauzione definitiva.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione. Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute motivatamente accettabili, si provvederà, all'irrogazione della penale.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'impresa aggiudicataria in via amministrativa.

L'Appaltatore non può interrompere o sospendere i Servizi, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. I Servizi devono essere garantiti sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza e/o difficoltà di approvvigionamento salvo il legittimo sciopero del personale o calamità naturali che potrebbero determinare reali pericoli per l'incolumità dei destinatari delle prestazioni.

In caso di interruzioni o sospensioni dei Servizi e/o di gravi e persistenti carenze nell'effettuazione dei medesimi, il Comune, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da un altro appaltatore, anche ad un prezzo superiore, a spese e a danni a carico dell'Appaltatore stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché la sospensione/interruzione del servizio sia comunicata tempestivamente alla controparte. In tale ipotesi di forza maggiore, la Ditta appaltatrice si impegnerà comunque a definire con l'Amministrazione comunale soluzioni temporanee volte a limitare al minimo il disagio per gli utenti, nonché ad adoperarsi – per quanto di sua competenza – per il tempestivo ripristino del servizio.

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura:

- a) reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 500,00 per ogni violazione;
- b) mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 500,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- c) mancato rispetto della dotazione di personale: € 1.000,00 per ogni infrazione;
- d) impiego di personale non qualificato (anche supplente): € 1.000,00 per ogni unità di personale non qualificato, moltiplicata per i giorni di infrazione;
- e) mancata sostituzione di operatore richiesta dall'Amministrazione per gravi motivi: € 500,00 per ogni giorno di mancata sostituzione;
- f) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 500,00 per ciascuna violazione;
- g) mancata presentazione della documentazione relativa all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 500,00;

- h) inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00 per ogni violazione;

In caso di disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al gestore, non rientranti nelle tipologie sopra indicate, la misura delle penalità varierà, per ciascuna infrazione, da un minimo di € 500,00 (cinquecento euro) a un massimo di € 2.000,00 (duemila euro), a seconda della gravità dell'inadempienza e al protrarsi della situazione pregiudizievole, da valutarsi da parte del Comune a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 38 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte dell'Appaltatore che degli aventi diritto sui beni dello stesso, nei casi descritti di seguito, in via meramente esemplificativa, oltre che negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato:

- a) mancata attivazione dei servizi entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del Comune, anche in pendenza di contratto;
- b) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
- c) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse;
- d) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato, dal Disciplinare di Gara e dai documenti di offerta. In particolare si intende per reiterata la violazione del medesimo tipo intervenuta nel corso di un periodo inferiore all'anno;
- e) gravi e reiterate violazioni relativamente alla gestione degli interventi, di cui al presente capitolato;
- f) mancato rispetto di quanto previsto dal precedente art. 27;
- g) apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico dell'affidatario;
- h) mancata esecuzione dei piani di attività presentati in sede di gara;
- i) violazione della vigente normativa antimafia;
- j) violazione delle norme e delle prescrizioni secondo le leggi e i regolamenti vigenti in merito a assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori;
- k) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, per quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'affidatario incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune a titolo di penale forfetaria per l'inadempienza, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di chiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 37 del presente Capitolato.

ART. 39 – RECESSO

E' facoltà del Comune procedere, durante l'esecuzione del rapporto contrattuale, al recesso unilaterale.

In caso di recesso si applica l'art. 109 del D.lgs. 50/2016 per quanto di competenza.

ART. 40 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell'impresa.

Il contratto è altresì risolto di diritto:

- in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. 13/08/2010 n. 136, nonché in caso di mancata;
- qualora l'impresa aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative previste dall'art. 32, in quanto l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza ivi prevista è condizione essenziale.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto, l'impresa aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio).

ART. 41 - ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dagli artt. 37, 38, 39 e 40, qualora l'impresa aggiudicataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicataria.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 42 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, il servizio potrà essere sospeso con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento, qualora ricorrano circostanze speciali che impediscano, in via temporanea che il servizio proceda utilmente come previsto, o per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'Appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte

le condizioni locali che si riferiscono ai Servizi oggetto del presente appalto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal disciplinare per la partecipazione alla gara, nonché sottoscrivere, per accettazione, il presente Capitolato speciale d'appalto.

ART. 44 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti di carattere generale e/o speciale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie ed in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità il Comune.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.

ART. 45 - DISPONIBILITÀ DI UNA NUOVA CONVENZIONE CONSIP

Qualora dovesse essere resa disponibile una nuova convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il contratto relativo alla presente commessa potrà essere risolto.

La risoluzione è preceduta da una preventiva comunicazione che il Comune si farà carico di trasmettere all'operatore economico.

L'operatore economico, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà esprimere la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip.

Decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente, il Comune potrà recedere dal contratto senza ulteriore comunicazione, corrispondendo all'operatore economico quanto stabilito dalla normativa sopra menzionata.

ART. 46 – DOMICILIO

Ai sensi dell'art. 5 bis del codice dell'amministrazione digitale l'Appaltatore elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di gara.

ART. 47 – VERTENZE - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di eventuali controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria.

Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Biella.

Allegati:

Allegato 1 – DUVRI

Biella 28.02.2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'
(Dr. Giorgio MUSSO)

Il presente documento viene pubblicato sul profilo del committente per almeno 15 giorni a partire dal



**CITTA' DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA**

SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI BIELLA – ANNI 2020/2021– CIG 823044493E.

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA “INTERFERENZE”
(DUVRI)**

elaborato ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008

1. PREMESSA

L'articolo 26 del D.lgs. 81/2008 impone alle parti contrattuali un onere di reciproca informazione e coordinamento in merito alla valutazione dei rischi relativi alla sicurezza e delle correlate misure di prevenzione e protezione.

L'Amministrazione pubblica che appalta un servizio si assume responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività data in concessione il quale, a sua volta, è direttamente responsabile verso il proprio personale.

Come precisato dall'art 26 del d.lgs. 81/08 dal coordinamento delle misure di prevenzione sono esclusi i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice o dei singoli lavoratori autonomi.

Nello svolgimento del servizio, esistono tuttavia attività che implicano un rischio di “interferenza”, la quale è l'oggetto specifico di questo documento e la ragione della sua stesura.

Si ha “interferenza” quando, all'interno di una sede di proprietà dell'amministrazione concedente, si verifica un “contatto rischioso”:

- a) tra il personale dell'affidatario e quello dell'Ente appaltante;
- b) tra il personale di operatori economici diversi che operano nella stessa sede con contratti differenti;
- c) tra il personale impiegato a vario titolo nella stessa sede e gli utenti e/o eventuali soggetti esterni.

2. IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (d'ora in poi D.U.V.R.I.), redatto in base all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008, ha i seguenti scopi:

- a) evidenziare le interferenze che possono verificarsi nello svolgimento delle attività lavorative presso le sedi dei centri estivi;
- b) valutare i possibili rischi derivanti dalle interferenze;
- c) individuare le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo tali rischi;
- d) promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra l'Amministrazione e l'affidatario per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi da lavoro;
- e) fornire l'informazione reciproca in merito a tali misure.

Il D.U.V.R.I. concerne solo i rischi derivanti dalle interferenze che possono verificarsi nell'effettuazione della prestazione. Per i rischi derivanti dalle attività delle singole ditte, resta immutato l'obbligo dei datori di lavoro di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Il presente documento sarà integrato anche da informative verbali circa i rischi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro o circa le procedure da adottare per il miglioramento della sicurezza.

La valutazione dei rischi di interferenza deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate. L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve inoltre essere effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento.

3. IDENTIFICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione dei centri estivi per i bambini frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Biella – anni 2020/2021– con la concessione in uso dei locali e attrezzature per la realizzazione dei medesimi. Il servizio comprende la gestione e organizzazione di attività ludiche e sportive, le escursioni compreso il trasporto, la sorveglianza dei locali affidati. Per i dettagli fare riferimento al capitolato e al disciplinare di gara.

Tutte le attrezzature, gli arredi ed i giochi contenuti nei locali che ospitano i centri estivi sono di proprietà comunale o statale e vengono messi a disposizione dell'impresa appaltatrice, che si impegna ad utilizzarli con la massima cura e diligenza.

I locali concessi sono siti presso i plessi scolastici sotto indicati:

Centri Estivi Scuola dell'Infanzia:

SCUOLA INFANZIA "CERRUTI" – VIA ADDIS ABEBA N. 16

SCUOLA INFANZIA "PAVIGNANO" – STR. BERTAMELINA N.36

Centri Estivi Scuola Primaria:

SCUOLA PRIMARIA "VILLAGGIO LAMARMORA" – VIA GRAGLIA

SCUOLA PRIMARIA PAVIGNANO "M.SELLA" – VIA BARAZZA N. 35

4. SOGGETTI CHE OPERANO NELLE SEDI DEI CENTRI ESTIVI

- a) **Personale dell'operatore economico affidatario:** svolge i compiti di coordinamento e gestione educativa delle attività rivolte ai bambini. Presenza giornaliera.
- b) **Personale della società incaricata Compass Group Italia S.p.A. per il servizio di ristorazione:** provvede alla distribuzione dei pasti, apparecchia, serve in tavola, sparcchia e provvede alla pulizia dei locali cucina e refettorio. Presenza giornaliera.
- c) **Personale della ditta incaricata per il servizio di pulizia delle scuole sedi di svolgimento dei Centri estivi:** provvede alla pulizia giornaliera dei locali scolastici utilizzati per svolgere le attività educative e di animazione. Presenza giornaliera.
- d) **Altro personale comunale o di ditte incaricate:** svolgono compiti di verifica sull'andamento del servizio (ufficio istruzione), d'interventi di manutenzione, di disinfestazione, ecc. (da individuare di volta in volta). Presenza saltuaria e occasionale.

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMUNE

- a) Comunicazione all'affidatario circa eventuali rischi specifici presenti sul luogo del lavoro.
- b) Comunicazione all'affidatario in merito alla presenza di terzi preposti all'esecuzione di interventi saltuari od occasionali.
- c) Predisposizione di ogni misura operativa atta a eliminare o a ridurre al minimo l'esecuzione di interventi saltuari in orari coincidenti con quelli del personale dell'affidatario o con quelli di altra impresa.
- d) Predisposizione di presidi di emergenza e comunicazione al concessionario delle procedure adottate per l'emergenza.

6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

- a) Consegna all'Amministrazione Comunale del documento di valutazione dei rischi della propria attività lavorativa e delle misure di prevenzione e protezione adottate (artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/2008).
- b) Nomina di un referente del coordinamento per la sicurezza.
- c) Adozione di procedure che assicurino che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza.
- d) Comunicazione delle misure di emergenza adottate.
- e) Messa a disposizione di ciascun addetto d'idonei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle proprie mansioni.
- f) Segnalazione d'eventuali pericoli.
- g) Verificare che i minori rispettino i divieti e assumano un comportamento corretto.
- h) Predisposizione di ogni altra misura operativa atta a eliminare o quantomeno a ridurre ogni possibile rischio di interferenza.

7. PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZA

L'Impresa appaltatrice deve acquisire il piano di emergenza ed evacuazione degli edifici scolastici ed individuare le necessarie informazioni per le attività di prevenzione incendi e gestione emergenza: vie di fuga, presidi antincendio, etc.

Ogni scuola è dotata di Piano di Emergenza ed evacuazione. L'Impresa Appaltatrice deve acquisire il suddetto Piano di Emergenza ed integrarlo con le procedure di emergenza rese necessarie dall'attività specifica di centro estivo.

L'Impresa Appaltatrice deve garantire un numero idoneo di Addetti dotati della specifica formazione Antincendio e adottare le necessarie procedure aggiuntive per la gestione dell'emergenza in presenza di minori disabili.

Per quanto riguarda i presidi di pronto soccorso (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di pronto soccorso, ecc. come disposti dal D.M. 388/2003) l'Impresa Appaltatrice ne garantisce la presenza, a propria cura e spese, per il proprio personale e per gli utenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 81/08 e D.M. 15/7/2003). Per quanto riguarda la designazione degli Addetti al Primo Soccorso, l'Impresa Appaltatrice deve garantire un numero idoneo di Addetti, come da capitolato di gara.

Il Committente non garantisce la presenza di un apparecchio telefonico sempre disponibile, pertanto l'impresa appaltatrice presente provvede a equipaggiare il proprio personale di telefono cellulare utile alle eventuali chiamate di soccorso.

8. NORME GENERALI DI SICUREZZA

Si riportano divieti e obblighi di carattere generale e norme comportamentali specifiche relative allo svolgimento dei centri estivi, che i lavoratori operanti nelle strutture devono rispettare:

- a) Rispettare il contenuto della segnaletica installata nei locali;
- b) Non accedere a locali o aree per le quali non si è autorizzati;
- c) Non accedere alle zone transennate;
- d) Non correre all'interno delle aree di lavoro, a meno che non si verifichi una situazione d'emergenza;
- e) Non consumare cibi o bevande in aree non idonee, con presenza di sostanze pericolose e rifiuti;
- f) Non fumare o utilizzare fiamme libere nelle aree a rischio, indicate dalla cartellonistica;
- g) Non bere alcol, non assumere stupefacenti o medicinali che creano stato confusionale, diminuendo l'attenzione sul lavoro;
- h) Non effettuare movimenti bruschi o pericolosi che possono provocare disattenzione ad altri lavoratori;
- i) Non utilizzare, all'interno delle strutture, attrezzature che non rientrino tra quelle previste per lo svolgimento delle attività;
- j) Non compiere di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
- k) Non ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali e attrezzature di qualsiasi natura. È obbligatorio depositare merci e attrezzature in modo razionale, in spazi idoneamente delimitati e segnalati;

- l) Utilizzare apparecchi e componenti elettrici con marchio di certificazione CE e in buono stato di conservazione, non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni.
- m) Non intervenire mai su impianti e attrezzature elettriche (compito riservato a personale qualificato e autorizzato);
- n) Non lasciare apparecchiature elettriche sotto tensione quando non sono in uso, se non strettamente necessario;
- o) Indossare abiti idonei al lavoro da svolgere e atti a tutelare la sicurezza in relazione alle specifiche attività;
- p) Applicare le procedure aziendali di emergenza e di evacuazione in caso di incendio;
- q) Riferire di ogni situazione di rischio, pericolo, infortunio ecc. al responsabile dell'Amministrazione comunale.

È vietato abbandonare incustodite nei luoghi di lavoro sia le attrezzature di proprietà del Committente/Scuola che le attrezzature di proprietà della ditta affidataria del contratto. La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei Servizi è completamente a cura e rischio dell'Impresa Appaltatrice che dovrà provvedere alle relative incombenze.

L'uso delle attrezzature di proprietà del Committente (telefoni, computer, proiettori, etc.) è consentito all'appaltatore solo se autorizzato dal Committente o dal Dirigente Scolastico. Le attrezzature dovranno essere utilizzate e mantenute in sicurezza secondo quanto riportato dai manuali d'uso e manutenzione.

L'utilizzo di prodotti chimici pericolosi è limitato ai prodotti per la pulizia dei locali e dei servizi igienici. È comunque vietato utilizzare nell'edificio scolastico prodotti classificati tossici, o irritanti per inalazione o nocivi per inalazione.

9. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO DI INTERFERENZA E MISURE PREVENTIVE.

Attività	Interferenza tra	Frequenza	Misure preventive
Somministrazione pasti	Personale dell'affidatario; personale servizio di ristorazione della società incaricata Compass Group Italia S.p.A.; utenti dei centri estivi.	Giornaliera	Organizzare il servizio facendo in modo che i bambini entrino in refettorio ordinatamente e restino correttamente seduti al proprio posto. Divieto di accesso in cucina senza specifica autorizzazione. Mantenere distanze adeguate da attrezzi/forni/pentole

			con temperature elevate.
Gite/uscite con autobus Entrata/Uscita	Personale dell'affidatario; personale servizio di trasporto; utenti dei centri estivi.	In occasione delle gite/uscite	Organizzare la salita e discesa dei bambini dal Bus ordinatamente facendo poi in modo che restino correttamente seduti al proprio posto e che per gli spostamenti a piedi utilizzino marciapiedi e specifici camminamenti. Assicurare l'assistenza di personale a terra per eseguire eventuali manovre in spazi ristretti o con visibilità insufficiente.
Pulizia delle sedi dei centri estivi	Personale dell'affidatario; personale della ditta incaricata del servizio di pulizia dei locali scolastici utilizzati; utenti dei centri estivi.	Giornaliera	Delimitare le zone interessate dalle pulizie con appositi cartelli di avvertimento, mobili, da posizionare a terra. A fine servizio lasciare la zona interessata sgombra, pulita e libera da rifiuti.
Interventi di manutenzione o d'emergenza (es. disinfestazione da insetti, ecc.)	Personale dell'affidatario; personale della ditta addetta alle manutenzioni e/o agli interventi straordinari; utenti dei centri estivi.	Occasionale	Effettuare gli interventi in assenza di altre persone, delimitando le zone con apposite protezioni e cartellonistica idonea. Prevedere tempi di sicurezza adeguati

10. COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA

I costi relativi alle misure di sicurezza necessari per l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi da interferenza sono stati valutati pari a € 0,00 (zero).

Con ciò si intende che l'eliminazione o la riduzione dei rischi si ottengono con la sola applicazione delle misure organizzative e operative descritte nel prospetto sopra indicato.

Tenuto conto che il presente documento di valutazione deve intendersi dinamico, sarà assicurato costantemente lo scambio di informazioni tra il Committente e l'Impresa Appaltatrice. Il presente documento sarà tempestivamente aggiornato a seguito di eventuali variazioni che dovessero essere apportate ai locali, ai servizi e in caso di possibili modifiche organizzative e/o procedurali.

Biella _____

Per il committente Comune di Biella

IL DIRIGENTE (dr. Giorgio MUSSO)

Per l'Operatore Economico affidatario del servizio
